

**ONOREVOLE TRIBUNALE DI MATERA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI  
PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**PER**

- 1) **Petito Ilenia** nata a Melfi (PZ) il 03/04/1990 (PTTLNI90D43F104Y) e ivi residente alla Frazione Foggianello C/da San Felice, snc (Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari classi di concorso A31 – A34 – A51 – A52 – A60);
- 2) **Bianchi Rosaria** nata a Policoro (MT) il 10/07/1971 (BNCRSR71L50G786I) e residente in Montescaglioso (MT), alla Via Alessandro Manzoni, 1/A (Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche classe di concorso A026);
- 3) **Incampo Giovanna** nata a Tricarico (MT) il 20/10/1987 (NCMGNN87R60L418E) e residente in Grassano (MT), alla Via Aldo Moro, snc (Laurea in Economia e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari classe di concorso A045);
- 4) **Clemente Samantha** nata a Matera il 14/11/1989 (CLMSNT89S54F052F) e ivi residente alla Via Del Timo, 10 (Laurea in Traduzione Specialistica classi di concorso A024 – A025);
- 5) **Domenichiello Palmina** nata a Matera il 15/12/1969 (DMNPMN69T55F052B) e ivi residente alla Via Lucana, 122 (Laurea in Scienze Motorie e Diploma ISEF classi di concorso A048 – A049);
- 6) **Manicone Angelo** nato a Matera il 12/03/1986 (MNCNGL86C12F052X) e ivi residente alla Via Dei Sanniti, 3 (Laurea Magistrale in Management dello Sport classi di concorso A048 – A049);
- 7) **Ambrico Valentina** nata a Tricarico (MT) il 02/08/1993 (MBRVNT93M42L418W) e residente in Grassano (MT), Rione Santa Sofia, 6 (Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Diagnostica, Medica, Farmaceutica e Veterinaria classi di concorso A15 – A50 – A28);
- 8) **Barbano Elisabetta** nata a Gioia del Colle (BA) il 04/12/1979 (BRBLBT79T44E038X) e residente in Matera, alla Via Degli Aragonesi, 20 (Laurea in Scienze Motorie classi di concorso A048 – A049);
- 9) **Cammarota Maria Grazia** nata Matera il 28/06/1976 (CMMMGR76H68F052E) e ivi residente alla Via Castello, 27/F (Diploma Accademico di II Livello Accademia di Belle Arti classi di concorso A001 – A004 – A007 – A008 – A009 – A010 – A016);


- 10) Tito Maria Teresa nata a Tricarico (MT) il 18/12/1989 (TTIMTR89T58L418T) e residente in Grassano (MT), alla Via Rocco Scotellaro, 1 (Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio classi di concorso A016 – A020 – A032 – A047);
- 11) Giuffrida Antonio nato a Siracusa il 30/04/1974 (GFFNTN74D30I754O) e residente in Matera, alla Via Caduti di Nassirya, 108 (Laurea in Scienze Motorie classi di concorso A048 – A049);
- 12) Grieco Franca Nunzia nata a Matera il 02/08/1972 (GRCFNC72M42F052W), ivi residente al Viale Padre Serafino da Salandra, 3 (Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport classi di concorso A048 – A049);
- 13) Petrocelli Eva nata a Policoro (MT) il 28/07/1975 (PTRVEA75L68G786B) e residente in Bernalda (MT), al Largo Achille Grandi, 2 (Laurea in Giurisprudenza ed esami integrativi classe di concorso A046);
- 14) Disantis Roberta nata a Policoro (MT) il 07/10/1988 (DSNRRT88R47G786J) e residente in Bernalda (MT), alla Via Gramsci, 27 (Laurea Magistrale in Giurisprudenza ed esami integrativi classe di concorso A046);
- 15) Vizziello Biagio nato a Matera il 15/01/1975 (VZZBGI75A15F052F) e ivi residente alla Via Gravina, 15 (Laurea in Scienze Motorie classi di concorso A048 – A049);
- 16) Notarnicola Celidea nata a Mottola (TA) il 21/05/1976 (NTRCLD76E61F784D) e residente in Matera, alla Via Gravina, 15 (Laurea in Scienze Motorie classi di concorso A048 – A049);
- 17) Loliscio Nicoletta nata Tricarico (MT) il 03/02/1983 (LLSNLT83B43L418G) e residente in Grassano (MT), alla Via Angelo Brandi, 38 (Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche classi di concorso A031 – A034 – A060);
- 18) Incampo Rosa Valentina nata Tricarico (MT) il 07/06/1984 (NCMRVL84H47L418X) e residente a Grassano (MT), alla Via Rosario Livatino, 14 (Laurea Specialistica in Matematica per le Applicazioni classe di concorso A026 – A027);
- 19) Lucisano Carla nata a Tricarico (MT) il 19/02/1987 (LCSCRL87B59L418B) e residente a Grassano (MT), alla Via XXV Aprile, 11 (Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Cooperazione Internazionale classi di concorso AB24 – AB25 – AC24 – AC25);
- 20) Zizzamia Lucia nata a Salandra (MT) il 15/01/1977 (ZZZLCU77A55H687P) e ivi residente alla Via Santa Maria Larabita, 20 (Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali classi di concorso A031 – A051 – A034 – A060 – A052 – A050);
- 21) Gallitelli Annamaria Maddalena nata Policoro (MT) il 04/11/1975 (GLLNMR75S44G786P), residente in Bernalda (MT), alla Via Fiume, 78 (Laurea in Filosofia classi di concorso A018 – A019);


- 22) Rubino Filomena nata a Matera il 19/06/1966 (RBNFMN66H59F052P) e ivi residente al Viale Italia, 24 (Laurea in Scienze Biologiche classe di concorso A028);
- 23) Gulfo Marianna Antonia nata a Pisticci (MT) il 06/03/1983 (GLFMNN83C46G712D) e ivi residente alla Via Cristoforo Colombo, 21/B (Laurea Specialistica in Linguistica, Filologia e Letteratura Curriculum delle Lingue Moderne classi di concorso AB25 – AC25 – AB24 – AC24);
- 24) Moliterni Pasquale nato a Matera il 21/01/1982 (MLTPQL82A21F052L) e ivi residente alla Via F. Parri, 21 (Laurea in Ingegneria dell'Automazione / Diploma di Perito Industriale per l'Informatica classi di concorso A040 – A041 – A047 – A037 – A060 – B003 – B016);
- 25) Epifania Maria Letizia nata a Matera il 31/05/1979 (PFNMLT79E71F052R) e residente in Ferrandina (MT), alla Via Carlo Pisacane, 2 (Laurea in Lingue e Letterature Straniere classi di concorso AB24 – AB25 – AC24 – AC25);
- 26) Gaudiano Leonarda nata a Matera il 30/01/1966 (GDNLRD66A70F052C) e ivi residente alla Via Del Toro, 15 (Diploma ISEF classi di concorso A048 – A049);
- 27) Ruggieri Merinunzia nata a Terlizzi (BA) il 07/05/1982 (RGGMNN82E47L109B) residente in Matera, alla Via Recinto II Borsellino, 5 (Laurea Magistrale in Filologia Moderna classe di concorso A022);
- 28) Sarni Maria Luigia nata a Foggia il 30/07/1970 (SRNMLG70L70D643Z) residente in Matera, alla Via Dante, 3 (Laurea in Lettere e Filosofia a indirizzo classico classi di concorso A022 – A012 – A011 – A013);
- 29) Iula Maria nata a Tricarico (MT) il 03/03/1976 (LIUMRA76C43L418X) ivi residente alla C.da Serra delle Vigne (Laurea in Scienze Biologiche classi di concorso A015 – A028 – A031 – A050);
- 30) Manolio Maria nata a Rocca Imperiale (CS) il 23/09/1966 (MNLMRA66P63H416U) ivi residente alla Via Mare, 72 (Laurea in Scienze Geologiche classi di concorso A28 – A50);
- 31) Farfour Khadija nata in Marocco il 26/12/1983 (FRFKDJ83T66Z330G) residente in Tricarico (MT) al Vico Giordano, 6 (Laurea Magistrale in Lingua e Letteratura Spagnola classi di concorso AC24 – BC02 – AC25 – AL24 – BL02);
- 32) Montemurro Vincenzo nato a Matera il 27/05/1987 (MNTVCN87E27F052Y) ivi residente alla Via 4 Novembre, 4 (Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate classi di concorso A048 – A049);
- 33) Marzario Maria Elena nata a Tricarico (MT) il 25/04/1977 (MRZMLN77D65L418V) residente in Ferrandina (MT) alla Via Galileo Galilei, 38 (Laurea in Conservazione dei Beni Culturali classi di concorso A022 – A054)


34) Simonetti Maria Chiara nata a Policoro (MT) il 26/02/1988 (SMNMCH88B66G786G) ivi residente alla Via Gonzaga, 104 (Laurea Magistrale in Economia classe di concorso A45); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Bernardo Simone Luca D'Angella (C.F. DNGBNR82L28G712U – pec [dangella1070@cert.avvmatera.it](mailto:dangella1070@cert.avvmatera.it) - telefax 0835.416310), il quale dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni di cui al presente procedimento ai suddetti recapiti pec e/o fax, e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Marconia (MT) alla Via Marche n.7 giusta mandati in calce al presente atto

## **RICORRENTI**

### **CONTRO**

 **MIUR, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con sede in Roma Largo Trastevere n. 76/A, 00153 (C.F. 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in Vico Diciotto Agosto 1860**

 **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con sede in Potenza alla P.zza delle Regioni snc, 85100 (C.F. 96013630767) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza in Vico Diciotto Agosto 1860**

 **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA UFFICIO IV, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Matera (MT) alla Via Siris snc, C.F. 80001420779, rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (PZ) sita in Vico Diciotto agosto 1860**

### **E CONTRO**

i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Matera e in cui i ricorrenti sono attualmente iscritti in terza fascia, classi di concorso **A15 – A24 – A25 – A26 – A28 – A31 – A34 – A45 – A46 – A50 – A51 – A52 – A60 – A001 – A004 – A007 – A008 – A009 – A010 – A011 – A012 – A013 – A015 – A016 – A018 – A019 – A020 – A022 – A024 – A025 – A026 – A027 – A028 – A031 – A032 – A034 – A037 – A040 – A041 – A045 – A046 – A047 – A048 – A049 – A050 – A051 – A052 – A054 – A060 – AA24 – AB24 – AB25 – AC24 – AC25 – AL24 – B003 – B016 – BC02 – BL02**, valide per gli aa. ss. 2017-2020 in relazione alla specifica classe di concorso di ciascuno dei ricorrenti;

i docenti che in virtù dell'inserimento “pleno iure” dei ricorrenti nella II e III fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia di Matera, valide per il triennio 2017/2020, classi di concorso **A15 – A24 – A25 – A26 – A28 – A31 – A34 – A45 – A46 – A50 – A51 – A52 – A60 – A001 – A004 – A007 – A008 – A009 – A010 – A011 – A012 – A013 – A015 – A016 – A018 – A019 – A020 – A022 – A024 – A025 – A026 – A027 – A028 – A031 – A032 – A034 – A037 – A040 – A041 – A045 – A046 – A047 – A048 – A049 – A050 – A051 – A052 – A054 – A060 – AA24 – AB24 – AB25 – AC24 – AC25 – AL24 – B003 – B016 – BC02 – BL02** sarebbero

scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti in relazione alla specifica classe di concorso di ciascuno di essi;

## **RESISTENTI**

### **PREMESSO IN FATTO**

Tutti i ricorrenti sono in possesso dei **24 Crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)** acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extracurriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, previsti quale titolo di accesso ai concorsi indetti ai sensi del Decreto Lgs. n. 59/2017.

I ricorrenti tutti sono altresì in possesso di Laurea completa ai fini dell'insegnamento.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso agli odierni ricorrenti, ciascuno per la propria classe di concorso, la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

**I 24 CFU rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 del Decreto Lgs. n. 59/2017.**

Il legislatore, **all'art. 1 comma 110 della Legge n. 107 del 2015** ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal Decreto Lgs. n. 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il Decreto Lgs n. 59/2017 **ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento dei 24 Cfu in specifici Settori Scientifico-Disciplinari (SSD).**

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 della Legge n.107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del Decreto Lgs. n. 59/2017 ove ha espressamente richiesto, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il possesso dei 24 CFU.

**Pertanto l'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 CFU**, per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà ai ricorrenti di accedere alla seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

La capacità e qualità didattica che consentirà ai ricorrenti di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità del ... in quanto basato esclusivamente su motivi formali e non sostanziali.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante l'abolizione del Decreto Ministeriale, ha però escluso i ricorrenti dalla seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Istituto.

**L'esclusione è illegittima.**

**La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla l. 107/ 2015.**

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, **che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso**, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

**Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla seconda fascia delle Graduatorie di Istituto!!!!**

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.**

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece, **ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina alcun contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.**

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore, disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi (per il reclutamento di docenti) riservati ai docenti abilitati; dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.**

**Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.**

Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante l'emanazione del D.M. n. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai

docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della **laurea unitamente ai 24 Cfu (requisiti questi in possesso di tutti gli odierni ricorrenti)**.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella II fascia aggiuntiva delle G.I.

**Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu.**

Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.*

- 1) I ricorrenti sono tutti in possesso di Laurea, unitamente ai 24 Cfu; in particolare i ricorrenti posseggono oltre ai 24 CFU (acquisiti in forma extracurriculare, quando non ricompresi nel piano di studi curriculare) il seguente titolo di Laurea:

PETITO Ilenia – Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari;

BIANCHI Rosaria – Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche;

INCAMPO Giovanna – Laurea in Economia e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari;

CLEMENTE Samantha – Laurea in Traduzione Specialistica;

DOMENICHELLO Palmina – Laurea in Scienze Motorie e Diploma ISEF;

MANICONE Angelo – Laurea Magistrale in Management dello Sport;

AMBRICO Valentina – Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Diagnostica, Medica, Farmaceutica e Veterinaria;

BARBANO Elisabetta – Laurea in Scienze Motorie;

CAMMAROTA Maria Grazia – Diploma Accademico di II Livello (Accademia di Belle Arti);

TITO Maria Teresa – Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio;

GIUFFRIDA Antonio – Laurea in Scienze Motorie;

GRIECO Franca Nunzia – Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport;

PETROCELLI Eva – Laurea in Giurisprudenza + esami integrativi;

DISANTIS Roberta – Laurea Magistrale in Giurisprudenza + esami integrativi;

VIZZIELLO Biagio – Laurea in Scienze Motorie;

NOTARNICOLA Celidea - Laurea in Scienze Motorie;

LOLISCIO Nicoletta - Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

INCAMPO Rosa Valentina – Laurea Specialistica in Matematica per le Applicazioni;

LUCISANO Carla - Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Cooperazione Internazionale;

ZIZZAMIA Lucia – Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali;

GALLITELLI Anna Maria Maddalena – Laurea in Filosofia;

RUBINO Filomena – Laurea in Scienze Biologiche;

GULFO Marianna Antonia - Laurea Specialistica in Linguistica, Filologia e Letteratura Curriculum delle Lingue Moderne;

MOLITERNI Pasquale – Laurea in Ingegneria dell’Automazione/Diploma di Perito Industriale per l’Informatica;

EPIFANIA Maria Letizia - Laurea in Lingue e Letterature Straniere;

GAUDIANO Leonarda – Diploma ISEF;

RUGGIERI Merinunzia – Laurea Magistrale in Filologia Moderna;

SARNI Maria Luigia – Laurea in Lettere e Filosofia a indirizzo classico;

IULA Maria - Laurea in Scienze Biologiche;

MANOLIO Maria – Laurea in Scienze Geologiche;

FARFOUR Khadija – Laurea Magistrale in Lingua e Letteratura Spagnola;

MONTEMURRO Vincenzo – Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate;

MARZARIO Maria Elena - Laurea in Conservazione dei Beni Culturali;

SIMONETTI Maria Chiara – Laurea Magistrale in Economia;

**2) Gli istanti sono inseriti, allo stato attuale, in terza fascia nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Matera, per il triennio 2017/2020; fanno eccezione i**



docenti Bianchi Rosaria, Ambrico Valentina, Petrocelli Eva, Lucisano Carla, Manicone Angelo, Clemente Samantha, che pur non essendo attualmente inseriti in terza fascia nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Matera, hanno in ogni caso compilato ed inoltrato, prima del presente ricorso, domanda di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Matera ritenendo di averne titolo; allo stesso modo hanno presentato domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto anche tutti coloro che risultano già inseriti in III fascia per il triennio 2017 – 2020, indirizzando la suddetta richiesta alla stessa scuola capo – fila della Provincia di Matera presso la quale, originariamente, hanno richiesto l'inserimento in terza fascia;

- 3) I ricorrenti hanno completato il proprio *curriculum* di studi universitario con il conseguimento dei 24 Cfu richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.
- 4) **Tali 24 crediti formativi, ricompresi nel programma didattico svolto dai ricorrenti, sono quelli richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 di cui al D.Lgs 59/2017 – procedura concorsuale ancora non attivata;**
- 5) Inoltre, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha continuato a considerare il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu consentendo a coloro in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato, appunto, ai docenti abilitati all'insegnamento;
- 6) In ogni caso, i ricorrenti non possono, sulla scorta del Decreto Ministeriale n. 374/2017, essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla normativa ministeriale;
- 7) I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento in terza fascia in quanto il Ministero convenuto, mediante il Decreto Ministeriale n. 374/2017 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie, ha precluso l'inserimento in II<sup>a</sup> fascia;
- 8) Ad oggi, inopinatamente, sono ancora inseriti nella terza fascia delle G.I. nonostante i titoli in possesso degli stessi li qualificano come docenti abilitati all'insegnamento;
- 9) Le graduatorie di circolo e di istituto, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle G.I. determinano l'impossibilità degli stessi di prestare servizio qualora dovessero permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

10) I ricorrenti, per l'anno scolastico in corso sono stati scavalcati in graduatoria da tutti i docenti della II fascia.

### **TUTTO CIO' PREMESSO IN FATTO**

#### **SI ESPONGONO LE SEGUENTI RAGIONI IN DIRITTO**

**ILLEGITTIMITÀ DEL DM 374/2017 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE AI RICORRENTI L'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE G.I. - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE**

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto dei ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Invero, **il D.M. 374/2017, all'articolo 2** rubricato "*Titoli di accesso alla II<sup>a</sup> e III<sup>a</sup> fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "*..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

- 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*
- 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."*

**Il Decreto Ministeriale è illegittimo ed in violazione della normativa primaria e va disapplicato per le ragioni che seguono.**

L'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 374/2017 determina la conseguenziale illegittimità del Decreto Ministeriale del 11.05.2018 e del successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità, per parti ricorrenti, di essere inserite, quali docenti abilitati, tra i docenti di seconda fascia.

I ricorrenti sono quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante, costituito dal Diploma di Laurea (ciascuno il proprio specifico come sopra analiticamente indicati) e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso ai ricorrenti di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione richiesta nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Il programma didattico affrontato dai ricorrenti consente di affermare, senza timore di smentita, che gli stessi siano in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Ed infatti i ricorrenti hanno sostenuto esami che attribuiscono loro il possesso dei 24 Cfu.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Ritengono, pertanto, di essere abilitati all’insegnamento e di poter essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo anche nella II^ fascia aggiuntiva per le ragioni che seguono.

È necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

**La legge n. 107/2015 cd. Buona Scuola**, ha previsto che *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”*

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017 è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della **legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l’abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l’abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).**

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

- ✓ il titolo di accesso ai futuri concorsi è l’abilitazione;
- ✓ l’abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;
- ✓ a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell’abilitazione, nel significato sopra inteso.

Infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero in alternativa abbiano espletato tre anni di servizio;

*ergo*, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, **crediti formativi in possesso di parti ricorrenti**.

Ciò è confermato da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 7 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso: "*...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti...*".

**Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.**

Così l'articolo 5 del D. Lgs n. 59/2017: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...*"

**Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tale requisito sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio**, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In effetti, il Decreto Ministeriale n. 374/2017 appare in contrasto con la normativa costituita dall'art. 1 comma 110 di cui alla legge 107/2015 come attuata dal legislatore delegato mediante il

decreto Lgs. n. 59/2017 e la domanda dei ricorrenti appare fondata anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, Ordinanza n. 6229/2018.

**In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu o 36 mesi.**

**Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:** *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

*In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.*

*Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.*

*Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.*

*Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.*

*Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis).... **P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu...**”.*

La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall’art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall’accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l’accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla II fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei **24 Cfu in specifici settori scientifico disciplinari.**

**Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione** nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.**

**Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D. Lgs n. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 Legge n. 107/2015.**

**In altri termini.**

**Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che "a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, *esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..*"**

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA.."*

**È evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.**

I ricorrenti, in possesso sia del titolo di laurea come sopra dettagliatamente indicato per ciascuno di essi, che dei 24 Cfu vantano, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015).

I ricorrenti, pertanto, possono essere inclusi nella seconda fascia delle G.I. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **92 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato *"Requisiti di ammissione e articolazione del percorso"*, quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...".

Il Decreto Legislativo n. 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."*

**Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

**a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;**

**b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

**Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.**

**IL DECRETO MINISTERIALE È ILLEGITTIMO IN QUANTO OVE FOSSE INTERPRETATO NEL SENSO DI RICHIEDERE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO PER L'INSEGNAMENTO UN TITOLO E CIOÈ QUELLO ABILITATIVO CHE INVECE LA NORMATIVA EUROPEA NON RICHIEDE SI PORREBBE IN CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE OPERANDO UNA REFORMATIO IN PEJUS DEL CRITERIO DI SELEZIONE.**

**È significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.**

**Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.**

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il **titolo di studio**; si confrontino le Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs n. 206/2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

**Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”;**

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D. L.vo del 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE."



**Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:**

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;

**c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;**

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

**Il Ministero dell'Istruzione, mediante Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.**

**Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e Decreto Ministeriale n. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.**

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesì Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53):** ciò sta a significare che se un cittadino di uno Stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia,

allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Tanto premesso, i ricorrenti tutti, come sopra generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati,

### **CHIEDONO**

Che l'on.le Tribunale di Matera, in funzione del **Giudice del Lavoro**, ritenuta la propria competenza, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione con relativo termine per la notifica così come per legge ed adottato ogni ulteriore emanando provvedimento, voglia accogliere accogliere le seguenti richieste e

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

### **IN VIA PRINCIPALE**

Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, **ACCERTARE** e **DICHIARARE** che i ricorrenti Sigg.ri:

- 1) Petito Ilenia nata a Melfi (PZ) il 03/04/1990 (PTTLNI90D43F104Y) e ivi residente alla Frazione Foggianello C/da San Felice, snc (Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari classi di concorso A31 – A34 – A51 – A52 – A60);
- 2) Bianchi Rosaria nata a Policoro (MT) il 10/07/1971 (BNCRSR71L50G786I) e residente in Montescaglioso (MT), alla Via Alessandro Manzoni, 1/A (Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche classe di concorso A026);
- 3) Incampo Giovanna nata a Tricarico (MT) il 20/10/1987 (NCMGNN87R60L418E) e residente in Grassano (MT), alla Via Aldo Moro, snc (Laurea in Economia e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari classe di concorso A045);
- 4) Clemente Samantha nata a Matera il 14/11/1989 (CLMSNT89S54F052F) e ivi residente alla Via Del Timo, 10 (Laurea in Traduzione Specialistica classi di concorso A024 – A025);
- 5) Domenichiello Palmina nata a Matera il 15/12/1969 (DMNPMN69T55F052B) e ivi residente alla Via Lucana, 122 (Laurea in Scienze Motorie e Diploma ISEF classi di concorso A048 – A049);
- 6) Manicone Angelo nato a Matera il 12/03/1986 (MNCNGL86C12F052X) e ivi residente alla Via Dei Sanniti, 3 (Laurea Magistrale in Management dello Sport classi di concorso A048 – A049);
- 7) Ambrico Valentina nata a Tricarico (MT) il 02/08/1993 (MBRVNT93M42L418W) e residente in Grassano (MT), Rione Santa Sofia, 6 (Laurea Magistrale in Biotecnologie per la Diagnostica, Medica, Farmaceutica e Veterinaria classi di concorso A15 – A50 – A28);

- 8) Barbano Elisabetta nata a Gioia del Colle (BA) il 04/12/1979 (BRBLBT79T44E038X) e residente in Matera, alla Via Degli Aragonesi, 20 (Laurea in Scienze Motorie classi di concorso A048 – A049);
- 9) Cammarota Maria Grazia nata a Matera il 28/06/1976 (CMMMGR76H68F052E) e ivi residente alla Via Castello, 27/F (Diploma Accademico di II Livello Accademia di Belle Arti classi di concorso A001 – A004 – A007 – A008 – A009 – A010 – A016);
- 10) Tito Maria Teresa nata a Tricarico (MT) il 18/12/1989 (TTIMTR89T58L418T) e residente in Grassano (MT), alla Via Rocco Scotellaro, 1 (Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio classi di concorso A016 – A020 – A032 – A047);
- 11) Giuffrida Antonio nato a Siracusa il 30/04/1974 (GFFNTN74D30I754O) e residente in Matera, alla Via Caduti di Nassirya, 108 (Laurea in Scienze Motorie classi di concorso A048 – A049);
- 12) Grieco Franca Nunzia nata a Matera il 02/08/1972 (GRCFNC72M42F052W), ivi residente al Viale Padre Serafino da Salandra, 3 (Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport classi di concorso A048 – A049);
- 13) Petrocelli Eva nata a Policoro (MT) il 28/07/1975 (PTRVEA75L68G786B) e residente in Bernalda (MT), al Largo Achille Grandi, 2 (Laurea in Giurisprudenza ed esami integrativi classe di concorso A046);
- 14) Disantis Roberta nata a Policoro (MT) il 07/10/1988 (DSNRRT88R47G786J) e residente in Bernalda (MT), alla Via Gramsci, 27 (Laurea Magistrale in Giurisprudenza ed esami integrativi classe di concorso A046);
- 15) Vizziello Biagio nato a Matera il 15/01/1975 (VZZBGI75A15F052F) e ivi residente alla Via Gravina, 15 (Laurea in Scienze Motorie classi di concorso A048 – A049);
- 16) Notarnicola Celidea nata a Mottola (TA) il 21/05/1976 (NTRCLD76E61F784D) e residente in Matera, alla Via Gravina, 15 (Laurea in Scienze Motorie classi di concorso A048 – A049);
- 17) Loliscio Nicoletta nata a Tricarico (MT) il 03/02/1983 (LLSNLT83B43L418G) e residente in Grassano (MT), alla Via Angelo Brandi, 38 (Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche classi di concorso A031 – A034 – A060);
- 18) Incampo Rosa Valentina nata a Tricarico (MT) il 07/06/1984 (NCMRVL84H47L418X) e residente a Grassano (MT), alla Via Rosario Livatino, 14 (Laurea Specialistica in Matematica per le Applicazioni classe di concorso A027 – A026);
- 19) Lucisano Carla nata a Tricarico (MT) il 19/02/1987 (LCSCRL87B59L418B) e residente a Grassano (MT), alla Via XXV Aprile, 11 (Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Cooperazione Internazionale classi di concorso AB24 – AB25 – AC24 – AC25);

- 20) Zizzamia Lucia nata a Salandra (MT) il 15/01/1977 (ZZZLCU77A55H687P) e ivi residente alla Via Santa Maria Larabita, 20 (Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali classi di concorso A031 – A051 – A034 – A060 – A052 – A050);
- 21) Gallitelli Annamaria Maddalena nata Policoro (MT) il 04/11/1975 (GLLNMR75S44G786P), residente in Bernalda (MT), alla Via Fiume, 78 (Laurea in Filosofia classi di concorso A018 – A019);
- 22) Rubino Filomena nata Matera il 19/06/1966 (RBNFMN66H59F052P) e ivi residente al Viale Italia, 24 (Laurea in Scienze Biologiche classe di concorso A028);
- 23) Gulfo Marianna Antonia nata a Pisticci (MT) il 06/03/1983 (GLFMNN83C46G712D) e ivi residente alla Via Cristoforo Colombo, 21/B (Laurea Specialistica in Linguistica, Filologia e Letteratura Curriculum delle Lingue Moderne classi di concorso AB25 – AC25 – AB24 – AC24);
- 24) Moliterni Pasquale nato a Matera il 21/01/1982 (MLTPQL82A21F052L) e ivi residente alla Via F. Parri, 21 (Laurea in Ingegneria dell'Automazione / Diploma di Perito Industriale per l'Informatica classi di concorso A040 – A041 – A047 – A037 – A060 – B003 – B016);
- 25) Epifania Maria Letizia nata Matera il 31/05/1979 (PFNMLT79E71F052R) e residente in Ferrandina (MT), alla Via Carlo Pisacane, 2 (Laurea in Lingue e Letterature Straniere classi di concorso AB24 – AB25 – AC24 – AC25);
- 26) Gaudiano Leonarda nata a Matera il 30/01/1966 (GDNLRD66A70F052C) e ivi residente alla Via Del Toro, 15 (Diploma ISEF classi di concorso A048 – A049);
- 27) Ruggieri Merinunzia nata a Terlizzi (BA) il 07/05/1982 (RGGMNN82E47L109B) residente in Matera, alla Via Recinto II Borsellino, 5 (Laurea Magistrale in Filologia Moderna classe di concorso A022);
- 28) Sarni Maria Luigia nata a Foggia il 30/07/1970 (SRNMLG70L70D643Z) residente in Matera, alla Via Dante, 3 (Laurea in Lettere e Filosofia a indirizzo classico classi di concorso A022 – A012 – A011 – A013);
- 29) Iula Maria nata a Tricarico (MT) il 03/03/1976 (LIUMRA76C43L418X) ivi residente alla C.da Serra delle Vigne (Laurea in Scienze Biologiche classi di concorso A015 – A028 – A031 – A050);
- 30) Manolio Maria nata a Rocca Imperiale (CS) il 23/09/1966 (MNLMRA66P63H416U) ivi residente alla Via Mare, 72 (Laurea in Scienze Geologiche classi di concorso A28 – A50);
- 31) Farfour Khadija nata in Marocco il 26/12/1983 (FRFKDJ83T66Z330G) residente in Tricarico (MT) al Vico Giordano, 6 (Laurea Magistrale in Lingua e Letteratura Spagnola classi di concorso AC24 – BC02 – AC25 – AL24 – BL02);

32) Montemurro Vincenzo nato a Matera il 27/05/1987 (MNTVCN87E27F052Y) ivi residente alla Via 4 Novembre, 4 (Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate classi di concorso A048 – A049);

33) Marzario Maria Elena nata a Tricarico (MT) il 25/04/1977 (MRZMLN77D65L418V) residente in Ferrandina (MT) alla Via Galileo Galilei, 38 (Laurea in Conservazione dei Beni Culturali classi di concorso A022 – A054)

34) Simonetti Maria Chiara nata a Policoro (MT) il 26/02/1988 (SMNMCH88B66G786G) ivi residente alla Via Gonzaga, 104 (Laurea Magistrale in Economia classe di concorso A45)

**sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla laurea da ciascuno di essi conseguita e come specificamente indicata e dai 24 Cfu (ovvero dal solo diploma di laurea) e ORDINARE** ai resistenti, ciascuno per le proprie specifiche competenze, di **INSERIRE** i ricorrenti di cui sopra nella seconda fascia (II^ fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale docente della Provincia di Matera, per il triennio 2017/2020 e/o per i successivi, ovvero nella seconda fascia aggiuntiva per le classi di concorso in cui ciascuno dei suddetti ricorrenti può risultare inserito, ovvero per quelle ritenute, oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato da ciascuno di essi, come per legge.

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva dei ricorrenti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad euro 259,00.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e dell'Ambito Territoriale di Matera Ufficio IV a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie.

Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Si allegano mandati alle liti dei ricorrenti e documentazione come da indice degli atti.

Marconia / Matera li 12/01/2020

Avv. Bernardo Simone Luca D'Angella